



DELEGATO B' ALL'ATO N 15258 2

RACE.

Statuto

Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a

Denominazione di Origine Protetta

SABINA

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione.

1. Ai sensi dell'art.2602 del Cod. Civ. e dell'art. 53, comma 15, della legge 24.04.1998 n. 128, così come sostituito dall'art. 14 della 21.12.1999 n. 526, nonché dei relativi decreti attuativi, è costituito tra gli operatori della filiera oleicola Sabina un Consorzio volontario con attività esterna avente la denominazione **Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a Denominazione di Origine Protetta della Sabina.**

2. Per l'identificazione del Consorzio potrà essere utilizzata la denominazione abbreviata di: **Consorzio Sabina DOP** in avanti denominato per brevità **"Consorzio"**.

Articolo 2 - Sede.

- 1. Il Consorzio ha sede legale in Roma.
- 2. Il Consorzio ha la facoltà, con deliberazione consiliare, di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3 - Durata.

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 30 aprile 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati.

Articolo 4 - Oggetto.

- 1. Il Consorzio non ha fini di lucro.
- 2. Nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali il





Consorzio ha per oggetto:

a) La tutela della Denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'olio extra vergine di oliva della Sabina, la cui denominazione risulta riconosciuta nell'ambito dell'Unione Europea con Reg. CE n. 1263/96, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L163 del 2.7.1996.

b) La vigilanza sul corretto uso del marchio collettivo del consorzio nonché la tutela e la salvaguardia dell'Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione e/o comportamenti comunque vietati dalla legge in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione e frodi dei Prodotti Agroalimentari e/o altro organo competente come previsto dalle leggi vigenti e secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto 12 ottobre 2000 pubblicato sulla GURI n.272 del 21.11.2000;

c) la valorizzazione della produzione dell'Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP.

d) La promozione, diffusione e conoscenza di Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP finalizzata alla cura generale degli interessi relativi a tale denominazione.

e) La promozione del consumo dell'olio Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP in Italia e all'estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, intese a valorizzare e ad accrescere l'immagine e la notorietà.



Articolo 5 - Funzioni.

1. Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto

consortile previsto al precedente articolo 4, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali dell'Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP ed in particolare:

- a) Svolge compiti consultivi e propositivi relativi all'olio extra vergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP nei confronti delle amministrazioni locali, regionali, nazionali e comunitarie.
- b) Definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio extra vergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato.
- c) Promuove e sottopone al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali eventuali modifiche e/o adeguamenti del disciplinare di produzione dell'olio extra vergine D'OLIVA a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP anche in funzione di nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche, immagine e consumo.
- d) Svolge azione di tutela, vigilanza e salvaguardia dell'Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP in ogni fase della filiera così come previsto dall'art. 53 della Legge 24/4/1998 n. 128, modificato dall'art. 14 della legge 21.12.1999 n. 526 e successive modifiche e/o integrazioni.
- e) Promuove, partecipa o aderisce ad Enti ed Istituzioni con gli scopi analoghi a quelli del Consorzio tra cui, in particolare, la promozione e la



[Handwritten signature]




valorizzazione degli oli extra vergini e vergini di oliva.


- f) Fornisce ai consorziati l'assistenza necessaria per agevolare il conseguimento della certificazione del proprio prodotto in tutta la fase istruttoria e attuativa delle previste procedure di certificazione.
- g) Promuove azioni di valorizzazione e di tutela del patrimonio varietale dell'olivo, nonché degli alberi esistenti, anche al fine di salvaguardare l'aspetto paesaggistico ed ambientale del territorio.
- h) Rappresenta i consorziati per il reperimento di finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali, con la partecipazione ad interventi di cooperazione ed a programmi e progetti dell'Unione Europea.

Articolo 6 - Finalità operative.

1. Nell'esercizio delle sue funzioni indicate al precedente articolo 5, il Consorzio provvede, fra l'altro, a:

- fornire ai consorziati assistenza e informazioni sul piano legale, tecnico e scientifico al fine di affermare la qualità e l'immagine dell'olio oggetto di tutela, in Italia e all'estero;
- proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, ogni iniziativa mirata al perfezionamento ed al miglioramento tecnico e qualitativo dell'olio extra vergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari;
- assistere i Consorziati, dando loro tutte le opportune direttive, affinché il loro prodotto raggiunga il miglior livello qualitativo;
- promuovere ed attuare tutte le iniziative volte al miglioramento di ogni fase della produzione, fornendo all'uopo la propria collaborazione anche attraverso la messa a disposizione di servizi tecnici;






favorire, organizzare e partecipare ad iniziative intese a valorizzare l'olio extra vergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP e ad accrescere la notorietà, l'immagine, la rinomanza, la diffusione, il consumo in Italia e all'estero;

- costituire appositi enti, assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio;
- collabora con l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avente il compito di garantire che l'olio extra vergine di oliva beneficiante della denominazione Sabina DOP risponda ai requisiti del disciplinare di produzione secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1151/2012 e successive modificazioni e/o integrazioni e disposizioni di legge;
- esercitare, nell'ambito della vigilanza dell'olio Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP, tutte le azioni – anche giudiziarie – finalizzate alla rigorosa difesa della denominazione, dei segni distintivi, dei marchi, nonché alla repressione di abusi ed irregolarità da chiunque posti in essere, alla prevenzione e repressione di atti illeciti o comunque lesivi degli interessi della Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP, del Consorzio e/o dei Consorziati, con espressa facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

2. Il Consorzio, nell'esplicazione dei compiti e nel perseguimento dei fini consortili, è legittimato a porre in essere atti e operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili e, comunque, direttamente o indirettamente




connessi all'attività consortile.

Articolo 7 – Riconoscimento del prodotto e marchio del Consorzio.

1. Il Consorzio è dotato di un proprio marchio collettivo depositato a norma di legge e lo concede in uso ai sensi e nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Il marchio consortile di cui al precedente punto graficamente rappresentato sul foglio viene allegato al presente statuto sotto la lettera A) e ne costituisce parte integrante.
3. Il marchio può essere stampato nei formati più adatti alle diverse confezioni.
4. L'uso del marchio consortile viene concesso ai consorziati che ne facciano richiesta, dopo l'avvenuta certificazione da parte dell'organismo di controllo.
5. I Consorziati s'impegnano a comunicare al Consorzio qualunque infrazione od irregolarità da loro riscontrata circa l'utilizzo del marchio consortile.
6. Il Consiglio di Amministrazione adotterà, nei confronti dei soci che compiono le infrazioni di cui al precedente comma le sanzioni previste leggi vigenti ovvero dal regolamento interno.
7. Eventuali modifiche del marchio consortile dovranno essere preventivamente approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 8 – Divieti di utilizzazione del marchio consortile

1. Il marchio di cui al precedente articolo 7 potrà essere apposto sulle confezioni di olio extra vergine di oliva Olio a Denominazione di Origine



Protetta Sabina DOP previa autorizzazione del Consorzio.

Articolo 9 – Vigilanza.

1. Il rispetto delle norme contenute nel presente statuto verrà esercitata dagli agenti vigilatori del Consorzio. Tali agenti, con qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, svolgeranno le attività previste dalle leggi e dai decreti attuativi previsti in materia.

Articolo 10 – Consorziati

1. Possono far parte del Consorzio tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dell'olio extra vergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP in maniera singola o associata purchè su specifica delega dei singoli rientranti nelle tre categorie della filiera produttiva di seguito indicate:

a) "Olivicoltori" che producono olive destinate alla produzione di olio extra vergine d'oliva Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP, i cui uliveti sono ubicati nella zona di produzione prevista nel disciplinare vigente;

b) "Molitori" che esercitano nella zona di produzione indicata nel citato disciplinare l'attività di molitura di olive destinate alla produzione di olio extra vergine di oliva Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP;

c) "Imbottigiatori" che esercitano nella zona l'attività di confezionamento di olio extra vergine di oliva Olio a Denominazione di Origine Protetta Sabina DOP.

2. La definizione di piccola impresa viene stabilita secondo le norme del Cod.Civ. art. 2083 e successive modificazioni ed integrazioni.

